



Al Ministro dell'università e della ricerca

Criteria di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2025

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025, pari ad € **9.367.662.950**, comprensivo dei finanziamenti con vincolo di destinazione previsti da specifiche disposizioni legislative;

VISTO in particolare l'art. 1 della legge 207/2024:

- comma 825, di modifica dell'art. 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo che “*il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa ... relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. ... nella misura del ... 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026*”;
- comma 834, il quale prevede che “*le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 823 a 829 e 830 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario*”;

VISTA la circolare MEF-RGS n. 8 del 7 aprile 2025, concernente “*indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l'anno 2025 prevista dall'articolo 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207*” in relazione alla quale i risparmi per le Università saranno determinati con il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di attribuzione delle facoltà assunzionali agli Atenei adottato ai sensi del citato art. 66, comma 13-bis, del d.l. 112/2008, e il relativo versamento sarà effettuato dal Ministero successivamente all'adozione del predetto decreto;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e in particolare l'articolo 2, comma 5, in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 – 2009 e l'articolo 5, comma 2, in cui si prevede che *“alle medesime condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti”*;

VISTO l'articolo 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che *“Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590”*;

VISTI i decreti ministeriali 31 marzo 2016, n. 216, e 25 giugno 2021, n. 743, relativi alla istituzione e all'accreditamento iniziale della Scuola internazionale di dottorato Gran Sasso Science Institute (GSSI), come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale;

CONSIDERATO che il GSSI, partecipa dal 2021 al pari delle altre Scuole superiori ad ordinamento speciale, a tutte le assegnazioni di cui al presente decreto e che a decorrere dall'esercizio 2023 il finanziamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 viene considerato nella quota base della Scuola;

VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2022, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022, con il quale è stata istituita la Scuola superiore meridionale come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, con specifico contributo a valere sul capitolo 1694;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 5, del d.m. 27 gennaio 2022, n. 141, prevede che *“alla Scuola (superiore meridionale) sono annualmente assegnate e trasferite, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali, le risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché gli ulteriori finanziamenti aventi vincolo di destinazione. A seguito dell'accreditamento della Scuola, la stessa potrà concorrere in condizioni di parità con le altre scuole superiori ad ordinamento speciale al fondo per l'edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche, nonché alle altre quote del fondo per il finanziamento ordinario, ad eccezione della quota base”*;

VISTO l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che è intervenuto sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che *“la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente”*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110, come modificato con il decreto ministeriale 11 agosto 2020, n. 444, con il quale sono state adottate le linee guida per la VQR 2015-2019;

VISTI i risultati della VQR 2015-2019 elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che *“a decorrere dall'anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

CONSIDERATO l'importo complessivo disponibile per il Fondo per il finanziamento ordinario del presente esercizio, al fine di assicurare la sostenibilità dei bilanci degli atenei, si ritiene di contenere le variazioni delle assegnazioni spettanti a ciascuna Istituzione universitaria rispetto all'anno 2024, entro l'intervallo compreso fra il +1 per cento e il +6 per cento per le voci relative alla quota base, quota premiale, intervento perequativo e piani straordinari di reclutamento e di attività di ricerca;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, è necessario provvedere alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale a carico del Fondo di finanziamento ordinario;

VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773, relativo alle *“Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026”*, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il decreto ministeriale 5 agosto 2025, n. 561, con il quale è stata disposta l'ammissione a finanziamento dei programmi presentati dalle università in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del richiamato decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l'articolo 12 (Costo standard per studente), commi 6 e 7, in cui si prevede la determinazione *“con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (...) del modello di calcolo del costo standard per studente in corso”*, che *“ha validità triennale”* e trova applicazione *“a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del (2017), incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento”*;

VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2024, n. 1166 con il quale è stato definito il modello di calcolo del costo standard per studente in corso per l'anno 2024-2026, in base al quale viene ripartita sulla base del costo



Al Ministro dell'università e della ricerca

standard per l'anno 2025 una percentuale pari al 36% del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione;

VISTO l'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

RITENUTO di dover garantire nella misura più ampia possibile il ricorso all'istituto delle chiamate dirette ai sensi del richiamato articolo 1, comma 9, della legge 230/2005, in considerazione dell'incremento delle risorse a valere sui programmi di alta qualificazione europei e nazionali;

VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (Regolamento ANVUR), il quale dispone, fra l'altro, all'art. 12, comma 7, secondo periodo che il Ministro *“sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione”*;

VISTO il decreto ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato) e in particolare l'articolo 13, relativo ai criteri di riparto delle risorse da destinare al finanziamento delle borse di dottorato;

VISTO l'art. 15 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato) del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il quale prevede che:

- (comma 1-bis) *“in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato: a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*; •
- (comma 1-ter) *“Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università statali”*;
- (comma 1-quater) *“Le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalità di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università”*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- (comma 1-quinquies) “*Le risorse di cui all’articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell’università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse università per il reclutamento del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente derivanti dall’applicazione del presente articolo. Le ulteriori risorse di cui all’articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziate a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono assegnate alle università statali con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università*”;

CONSIDERATO che le ulteriori risorse di cui all’articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziate a decorrere dall’anno 2025, pari a 50.000.000 di euro, possono essere assegnate proporzionalmente alle università e agli Istituti ad ordinamento speciale nell’ambito della quota base a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente ai sensi dell’art. 15, comma 1-quinquies del d.l. 71/2024;

VISTO l’Atto Senato n. 1567, concernente il disegno legge sulle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’esercizio 2025, con il quale si prevede, fra l’altro, l’integrazione dello stanziamento del capitolo 1694 di € 21.600.000;

VISTO l’art. 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che “*nel caso in cui il comparto delle università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell’università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità*”;

VISTA la nota del MEF n. 85199 del 14 aprile 2025 con la quale è stato comunicato che il comparto dell’università nel suo complesso ha superato di circa il 4% il fabbisogno finanziario programmato per il 2024;

ACQUISITI i pareri dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del 9 luglio 2025, del Consiglio Universitario Nazionale del 9 luglio 2025, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 17 luglio 2025, e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 22 luglio 2025;

RITENUTO di dover definire, per l’esercizio finanziario 2025, le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari;

D E C R E T A

Art. 1 - Assegnazioni per obbligazioni assunte e per interventi specifici

€ **26.696.623** sono destinati a interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:



Il Ministro dell'università e della ricerca

- a) € **16.170.084** per la copertura delle quote relative agli accordi di programma e a obbligazioni assunte con le Istituzioni universitarie;
- b) € **155.810** quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN;
- c) € **10.370.729** a favore dell'Università di Trento, con riferimento ad assegnazioni comprese nell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142, alle quote relative ai piani straordinari di reclutamento che si sono conclusi ai sensi dell'art. 15, comma 1-ter, del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106, al consolidamento delle quote attribuite nel 2024 per le finalità di cui all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a sostegno del passaggio al regime di scatti biennali da parte della docenza universitaria e della quota e per le finalità di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni universitarie ai sensi dell'art. 1, co. 297, lett. b), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 5 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75.

Art. 2 - Interventi quota base - Università

€ **4.681.682.549**, ivi compresa la quota di € 48.600.000 di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere dal 2025 a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente ai sensi dell'art. 15, comma 1-quinquies del d.l. 71/2024, vengono destinati come di seguito indicato.

- a) € **4.009.037.034** sono assegnati a ciascuna Università, come segue:
 - 1. € **2.450.000.000** pari a circa il 36% dell'FFO al netto degli interventi con vincolo di destinazione, in proporzione al peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente definito per il triennio 2024-2026 con il d.m. n. 1166 del 7 agosto 2024;
 - 2. € **1.559.037.034**, ivi compresa la quota di € 48.600.000 di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere dal 2025 a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 15, comma 1-quinquies del d.l. 71/2024, in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica delle seguenti voci:
 - Quota base FFO 2024;
 - Quota dell'intervento perequativo FFO 2024, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - Ulteriori interventi consolidabili anni precedenti;
- b) € **146.264.709** a consolidamento della quota attribuita dal 2023 per le finalità di cui all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a sostegno del passaggio al regime degli scatti biennali da parte della docenza universitaria;
- c) € **48.190.610** a consolidamento della quota attribuita dal 2023 per le finalità di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni universitarie ai sensi dell'art. 1, co. 297, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 5 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75;
- d) € **477.418.708** a consolidamento dei piani straordinari di reclutamento conclusi ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- e) € **351.302** sono assegnati, in relazione al personale ancora in servizio, alle università interessate dalla stabilizzazione del personale ex ETI, ai sensi dell'articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- f) € **420.186** sono assegnati all'Università degli studi di Bologna per la copertura degli oneri connessi al trasferimento del personale della Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) dai ruoli del Ministero della cultura (MIC), già Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo.

Art. 3 - Interventi quota base - Istituzioni ad ordinamento speciale

€ **133.803.884**, ivi compresa la restante quota di € 1.400.000 di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere dal 2025 a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente ai sensi dell'art. 15, comma 1-quinquies del d.l. 71/2024, vengono destinati come di seguito indicato.

- a) € **25.800.000**, all'Università per Stranieri di Perugia, all'Università per Stranieri di Siena e all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
 - Quota base FFO 2024;
 - Ulteriori interventi consolidabili anni precedenti;
- b) € **78.500.000**, alle Scuole superiori ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia, GSSI), in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
 - Quota base FFO 2024, al netto delle quote previste da specifici interventi legislativi;
 - Ulteriori interventi consolidabili anni precedenti;
- c) € **17.500.000**, alle Scuole superiori ad ordinamento speciale in applicazione di specifiche disposizioni normative, nel seguente modo:
 - € 12.000.000 al GSSI, ai sensi dell'art. 2, co. 1 e 1-bis, del d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2016, n. 89;
 - € 500.000 alla SISSA di Trieste, ai sensi dell'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - € 5.000.000 allo IUSS di Pavia, ai sensi dell'art. 1, comma 581, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- d) € **1.681.049**, alle Istituzioni di cui ai punti a) e b), a consolidamento della quota attribuita dal 2023 per le finalità di cui all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a sostegno del passaggio al regime di scatti biennali da parte della docenza universitaria.
- e) € **1.054.393** alle Istituzioni di cui ai punti a) e b), a consolidamento della quota attribuita dal 2023 per le finalità di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni universitarie ai sensi dell'art. 1, co. 297, lett. b), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 5 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75;
- f) € **9.268.442** a consolidamento dei piani straordinari di reclutamento conclusi ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 4- Assegnazioni destinate alle finalità premiali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale FFO - Allegato 1)

€ **2.500.000.000**, pari a circa il 30% del totale delle risorse disponibili, al netto della quota destinata agli interventi di cui all'art. 11 e delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 12, lettere a) e b), vengono assegnati a fini premiali secondo i criteri e le modalità di cui all'**allegato 1**. Tale somma è assegnata per l'importo di € 2.452.500.000 alle Università e, per € 47.500.000, alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale di cui all'art. 3, lett. b, secondo le percentuali e i criteri di seguito indicati:

- a) 60% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2015-2019);
- b) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento utilizzando in particolare i dati relativi alla VQR 2015-2019, nel seguente modo
 - i. $\frac{3}{4}$ sulla base dell'indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei docenti che negli anni 2018-2022 sono stati reclutati dall'ateneo o incardinati in una fascia superiore;
 - ii. $\frac{1}{4}$ sulla base dell'indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei professori reclutati negli anni 2023-2024 non già appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;
- c) 20% in base agli indicatori di risultato di cui all'art. 6, comma 4 e allegato 2 del decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2024-2026. Per l'anno 2025 l'indicatore di risultato di cui al precedente periodo viene ponderato per un fattore correttivo compreso tra 1 e 1,05, relativo al grado di utilizzo delle risorse assegnate agli Atenei entro il 31 dicembre 2023 a valere sul PNRR e rendicontate alla data del 31 dicembre 2024.

Art. 5 - Assegnazioni destinate alle finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Intervento perequativo FFO – Allegato 2)

€ **141.000.000** pari a circa il 1,5% del totale delle risorse disponibili sono assegnati alle Istituzioni universitarie, a fini perequativi secondo i criteri e le modalità di cui all'**allegato 2**.

Art. 6 – Piani straordinari di reclutamento e di attività di ricerca

€ **848.103.894** vengono destinati come di seguito indicato.

1. € **648.103.894**, al finanziamento dei piani straordinari di reclutamento di seguito indicati:

- i. € **300.000.000**, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 297, lett. a), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento del personale universitario A di cui al decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445;
- ii. € **340.000.000**, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 297, lett. a), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento del personale universitario B di cui al decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, e al decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 795 ;
- iii. € **8.103.894**, per le finalità di cui all'art. 15, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater del d.l. n. del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, al fine di sostenere le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo le modalità definite con decreto ministeriale 29 ottobre 2024, n. 1673.

2. € **200.000.000**, per le finalità di cui all'art. 238, co. 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 12, comma 1, del d.l. 9 agosto 2024,



Il Ministro dell'università e della ricerca

n. 113, convertito dalla l. 7 ottobre 2024, n.143, relative alla promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese da ripartire:

- i. il 75% delle risorse, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 773/2024. Tale risorse sono destinate, come previsto al comma 1, lett. a) del medesimo articolo a sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base degli Atenei in coerenza con gli indirizzi ministeriali finalizzati a promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese e ad investire sul futuro dei giovani ricercatori delle università;
- ii. il 25% delle risorse, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 773/2024 e dal decreto ministeriale n. 561/2025.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 977, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, l'assegnazione di cui al punto i., con l'esclusione dell'Università di Trento, viene ponderata per un coefficiente di penalizzazione, compreso tra 0,96 e 1, attribuito proporzionalmente allo scostamento dall'obiettivo di fabbisogno finanziario 2024 realizzato dalle Istituzioni universitarie. Ai fini del calcolo del predetto coefficiente, l'ammontare di fabbisogno finanziario non utilizzato dalle Istituzioni universitarie che hanno soddisfatto il proprio obiettivo di fabbisogno viene riattribuito proporzionalmente all'entità dello scostamento tra le restanti Istituzioni universitarie, compensando prioritariamente le riduzioni del fabbisogno apportate dal Ministero rispetto alle assegnazioni iniziali o su richiesta delle Istituzioni medesime.

Art. 7 – Incentivi per chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005

€ 10.000.000 vengono destinati ai sensi dall'art. 1, comma 297, lett. c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in regime di cofinanziamento al 50%, delle chiamate dirette di professori o di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per "chiara fama", e le chiamate ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. In relazione a quanto indicato in premessa si potrà provvedere ad una ulteriore integrazione di tali risorse entro l'importo massimo complessivo di € 12.000.000.

Nell'ipotesi in cui le richieste di cofinanziamento dovessero determinare un ammontare superiore rispetto alle disponibilità di cui al presente articolo, si procederà al cofinanziamento prioritariamente delle chiamate di vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36. Le rimanenti risorse saranno finalizzate ad assicurare il cofinanziamento di almeno una assunzione per ciascuna università e per la parte restante sulla base del numero dei docenti in servizio in ogni Università al 31.12.2024.

Gli interventi di cofinanziamento sono parametrati al valore medio nazionale della qualifica corrispondente. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le assunzioni già finanziate da altri programmi di finanziamento, quali i Piani straordinari, i Dipartimenti di eccellenza, ivi compreso l'eventuale cofinanziamento a carico dei bilanci d'Ateneo. Con riferimento ai programmi di alta qualificazione oggetto di specifici finanziamenti ministeriali, in caso di cofinanziamento a valere sul FFO, non potranno essere rendicontati costi stipendiali a valere sulle risorse di tali specifici finanziamenti.

L'inquadramento da parte dell'istituzione universitaria potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito. Per i ricercatori il relativo cofinanziamento sarà reso consolidabile esclusivamente all'atto dell'eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 2022-2024 abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all'assunzione di professori per soggetti esterni all'ateneo, ai sensi degli articoli 18, comma 4, e 23, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L'assunzione dovrà avvenire non oltre il 31 dicembre 2026, e si terrà conto delle proposte formulate per via telematica nel corso del corrente anno fino alla data del 31 ottobre 2025.

Nei casi di cessazione dei professori nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, per passaggio ad altra università, anche a seguito di stipula di convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge n. 240/2010 o per altra causa, che hanno usufruito degli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 8– Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”

€ **8.500.000** vengono destinati alla prosecuzione del programma denominato “*Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”*” a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca di durata massima sessennale autonomamente proposti presso istituzioni universitarie italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro. A tal fine alle Università sarà richiesto di assicurare la propria disponibilità ad accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando.

Art. 9 – Consorzi interuniversitari, gestione rete GARR

€ **21.770.000** vengono destinati come di seguito indicato:

1. € **15.770.000** ai Consorzi interuniversitari CINECA e ALMALAUREA nonché al finanziamento di progetti di ricerca presentati dai Consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019. Le modalità e i criteri di attribuzione del finanziamento sono definite nell'**allegato 3** al presente decreto.
2. € **6.000.000** alle Università statali, proporzionalmente al peso della quota premiale del FFO 2025 per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario (rete GARR).

Art. 10 – ANVUR

€ **2.000.000** sono destinati all'ANVUR, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, suddivisi nel seguente modo:

- a. € 1.000.000 quale quota parte delle risorse necessarie per l'esercizio di valutazione della qualità della ricerca 2020-2024 (VQR 2020-2024);
- b. € 1.000.000 per l'attuazione del decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773, art. 8, comma 4, in relazione alla verifica delle competenze disciplinari e trasversali acquisite dagli studenti.

Art. 11 – Interventi a favore degli studenti

€ **614.400.000** sono destinati ad interventi relativi agli studenti, con riferimento a:

- a) € **201.000.000** per le borse *post lauream*, secondo i criteri indicati nell'**allegato 4**, di cui:



Al Ministro dell'università e della ricerca

- a. € 189.000.000 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;
b. € 12.000.000 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale, ivi compresi il GSSI e la Scuola superiore Meridionale.
- b) € **65.000.000** da ripartire secondo quanto indicato dall'art. 7 del d.m. n. 773/2024, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, di cui:
- € 60.000.000 per il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;
 - € 5.000.000 per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato.
- c) € **13.000.000** sono destinati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1999, n. 17, e dell'articolo 2, commi 4 e 5, lett. b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a interventi di sostegno agli studenti con disabilità, studenti con grado di invalidità uguale o superiore al 66% e, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, secondo i criteri riportati nell'**allegato 5** al presente decreto;
- d) € **105.000.000** per le finalità di cui all'articolo 1, commi 265 e 266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da ripartire tra le università statali, a compensazione del minore gettito da contribuzione studentesca, in proporzione al numero degli studenti dell'a.a. 2024/2025 esonerati dal pagamento di ogni contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2012 e dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della citata legge n. 232 del 2016, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso adottato ai fini del riparto della quota base;
- e) € **165.000.000** per le finalità di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), da ripartire tra le università statali, a compensazione dell'ulteriore minore gettito da contribuzione studentesca per l'a.a. 2025/2026, secondo i criteri indicati nel decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014;
- f) € **35.000.000** per il consolidamento dei programmi d'Ateneo finalizzati al potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, ai sensi dell'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, già finanziati nel 2023 e 2024. Tali servizi e interventi sono finalizzati a promuovere l'inclusione degli studenti, con riferimento in particolare all'attivazione o potenziamento di servizi di supporto, ivi compresi gli sportelli anti violenza. Le predette risorse sono ripartite tra le Istituzioni universitarie, nel seguente modo:
1. ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di € 150.000;
 2. l'importo restante è attribuito in proporzione al numero degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale, rilevati nell'anagrafe nazionale degli studenti.
- La competente Direzione generale provvede a fornire apposite indicazioni operative per l'utilizzo di tali risorse e il successivo monitoraggio. Le risorse eventualmente non utilizzate sono recuperate per essere riassegnate per la medesima finalità alle Istituzioni con maggiore fabbisogno di risorse. I risultati conseguiti con i sopraindicati interventi saranno valutati in connessione alle risorse rese disponibili con il decreto ministeriale n. 773/2024 relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026;
- g) € **30.400.000** a sostegno delle attività e dei servizi agli studenti ai sensi dell'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e della legge 14 marzo 2025, n. 26, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. In relazione a quanto indicato in premessa si potrà provvedere a una ulteriore integrazione di tali risorse entro l'importo massimo complessivo di € 50.000.000. I criteri di riparto delle predette risorse sono definiti con successivo decreto ministeriale.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 12 – Interventi previsti da disposizioni legislative

1. € 379.706.000 vengono destinati come di seguito indicato:

- a. € 68.000.000 per la quota dell'anno 2025 riferita alla Programmazione triennale delle Università, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 773/2024, relativo alle linee generali di indirizzo del triennio 2024-2026 e dal decreto ministeriale n. 561/2025;
- b. € 271.000.000 per il finanziamento del terzo anno del quinquennio 2023-2027 dei dipartimenti di eccellenza, di cui all'articolo 1, commi 314-337, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- c. € 8.705.000 di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per il superamento del contenzioso in atto e per prevenire nuovo contenzioso da parte degli ex lettori di lingua straniera, da ripartire secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 688 del 24 maggio 2023. Le somme che si rendono disponibili ai sensi dell'art. 3, co. 6, del d.m. 688/2023 sono riattribuite a tutte le Istituzioni in proporzione alle assegnazioni di cui all'articolo 2, lettera a), e articolo 3, lettere a) e b);
- d. € 1.000.000 per gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale;
- e. € 2.000.000 ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità delle assegniste di ricerca. L'integrazione è disposta agli atenei proporzionalmente al numero di assegniste di ricerca in servizio al 1/01/2025;
- f. € 1.500.000 per gli oneri connessi al periodo di astensione obbligatoria per maternità delle titolari dei contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, i quali sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. L'integrazione è disposta agli atenei proporzionalmente al numero di ricercatrici ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, in servizio al 1/01/2025;
- g. € 20.001.000, alla Scuola superiore Meridionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- h. € 1.000.000 per le finalità di cui all'art. 1, comma 354, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di incentivare nell'offerta formativa degli atenei i corsi di studi di genere, da ripartire tra le università che adottano il bilancio di genere dal quale si evincono le azioni concrete messe in atto, in proporzione al numero delle classi di laurea e di laurea magistrale attivate. A ciascuna classe viene attribuito uno specifico peso, calcolato sulla base dell'indicatore di prevalenza di genere pubblicato dall'ufficio di statistica del Ministero, nel seguente modo:

Prevalenza di genere	Prevalenza di Genere a livello nazionale nel <i>Field of education and training</i> di afferenza della classe	Peso attribuito
F	F	1
F	M	1,1
F	N	0,9
M	F	1,1
M	M	1



Il Ministro dell'università e della ricerca

Prevalenza di genere	Prevalenza di Genere a livello nazionale nel <i>Field of education and training</i> di afferenza della classe	Peso attribuito
M	N	0,9
N	F	1,2
N	M	1,2
N	N	1

F= femminile; M= maschile; N= neutro (nessuna prevalenza)

- i. **€ 500.000** a favore del Politecnico di Bari, ai fini dell'attuazione del progetto Scuola europea di industrial engineering and management, in applicazione dell'art. 6, co. 4-quinquies del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- j. **€ 5.000.000** a favore delle università sedi delle scuole superiori d'Ateneo al fine del loro sostegno e potenziamento secondo quanto previsto con d.m. n. 231 del 31 marzo 2023, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 586, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
- k. **€ 1.000.000** a favore dell'Università della Calabria al fine di tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, secondo quanto previsto dal decreto MUR-MEF 1175 del 14 novembre 2024, ai sensi del 15, comma 4-ter del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Art. 13 – Disposizioni finali

Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare con riferimento a tutti gli articoli del presente decreto sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte a valere sulla quota base di cui all'articolo 2, lettere a) - d) e all'articolo 3. A valere sulle assegnazioni di cui agli articoli 2, 3 e 12 lett. g) del presente decreto viene altresì disposto il versamento delle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 825, della legge 207/2024, nei termini indicati in premessa.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 1 – QUOTA PREMIALE FFO 2025 - Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui alla legge 9 gennaio 2009, n. 1

L'importo di cui all'art. 4 del presente decreto viene ripartito secondo i seguenti criteri e pesi percentuali.

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
Qualità della Ricerca	A	<p>Risultati della VQR 2015 – 2019 in relazione all'indicatore finale di Ateneo IRFS con i seguenti pesi:</p> <p>$IRFS = (90\% IRAS1 e 2 + 5\% \times IRAS3 + 5\% \times IRAS4)$</p> <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IRAS 1 e 2 = Indicatore quali-quantitativo del personale permanente e delle politiche di reclutamento. • IRAS 3 = Indicatore quali-quantitativo della formazione della ricerca. • IRAS 4 = Indicatore quali-quantitativo delle attività di valorizzazione della ricerca (terza missione). 	60%
Politiche di reclutamento	B-i	<p>Qualità delle politiche di reclutamento con riferimento all'indicatore finale di Ateneo IRAS2 po_2018-2022, indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei docenti che negli anni 2018-2022 sono stati reclutati dall'ateneo o incardinati in una fascia superiore. L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabile qualitativa: <ul style="list-style-type: none"> a) per i soggetti che hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione relativa ai prodotti dagli stessi conferiti; b) per i soggetti che non hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione media riportata nella VQR 2015-2019 dai soggetti reclutati dall'ateneo nel periodo di riferimento della VQR. • Variabile quantitativa: <p>peso in termini di punti organico (po) dei soggetti reclutati nel periodo di riferimento 2018 - 2022</p> <p>Nuovi ingressi nell'organico dell'Ateneo: PO = 1; PA = 0,7; RU A - RU B - RU TI = 0,5; Professori ex art. 1, comma 12, L. 230/05 = 0,5.</p> <p>Passaggi di qualifica interni all'Ateneo: da PA a PO = 0,3; da RU B o RU TI a PA = 0,2; da RU B o RU TI a PO = 0,5.</p> 	15%
	B-ii	<p>Qualità delle politiche di reclutamento con riferimento all'indicatore finale di Ateneo IRAS2 po_2023-2024, indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei professori che negli anni 2023-2024 sono stati reclutati dall'Ateneo e che precedentemente non erano né professori né ricercatori dell'Ateneo. L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabile qualitativa: <ul style="list-style-type: none"> a) per i professori che hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione relativa ai prodotti dagli stessi conferiti; b) per i professori che non hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione media riportata nella VQR 2015-2019 dai professori reclutati dall'ateneo nel periodo di riferimento della VQR. • Variabile quantitativa: <p>peso in termini di punti organico (po) dei soggetti reclutati nel periodo di riferimento 2023 - 2024</p> <p>Nuovi ingressi nell'organico dell'Ateneo: PO = 1; PA = 0,7.</p> 	5%
Qualità del sistema universitario e riduzione dei divari	C	<p>I criteri di riparto sono definiti dall'art. 6, comma 6 e dall'allegato 2 del DM 773/2024 relativo alla programmazione 2024-2026. I relativi indicatori sono moltiplicati per il un fattore correttivo, compreso tra 1 e 1,05, ottenuto calcolando la media ponderata dei rapporti normalizzati tra risorse rendicontate al 31 dicembre 2024 e risorse assegnate al 31 dicembre 2023 per le seguenti misure PNRR:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) M4C1I1.6 – Orientamento nella transizione attiva scuola-università b) M4C2I1.3 – Partenariati estesi c) M4C2I1.4 – Centri Nazionali d) M4C2I1.5 – Ecosistemi dell'innovazione 	20%



Il Ministro dell'università e della ricerca

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
		<p>e) M4C1-I.4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la PA e il patrimonio culturale</p> <p>f) M4C1-I.3.4 – Finanziamento di borse di dottorato nelle materie digital e green</p> <p>g) M4C2-I.3.3 – Dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese</p> <p>Tali rapporti sono stati normalizzati rispetto ai rispettivi valori medi di sistema; ai fini del calcolo della media sono posti pari a zero i valori riferiti ad atenei che non hanno avuto alcuna assegnazione per la relativa misura. La ponderazione della media è effettuata considerando il peso relativo delle assegnazioni conseguite da ciascun Ateneo per ciascun investimento. È infine assegnato peso 1 all'Ateneo che consegue il valore medio più basso e un peso linearmente crescente agli altri Atenei con valori medi più elevati, fino al limite di 1,05 assegnato all'ateneo con il valore medio più elevato. Per le misure relative al dottorato si è fatto riferimento al rapporto tra semestri rendicontati e semestri assegnati.</p>	
TOTALE			100%



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 2 – INTERVENTO PEREQUATIVO FFO 2025 - Criteri per la ripartizione della quota di cui all'articolo 11, legge 30 dicembre 2010, n. 240

L'importo di cui all'articolo 5 del presente decreto è ripartito tra le università sulla base dei seguenti criteri.

FINALITA'	Criterio	Peso	Importo
A = Sostegno degli squilibri finanziari delle università sede di facoltà di Medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta	Proporzionalmente all'ammontare delle spese fisse del personale tecnico-amministrativo utilizzato dal SSN con oneri a carico del bilancio dell'ateneo come risultanti al 31/12/2024, al netto di eventuali finanziamenti provenienti dalla Regione di riferimento comunque destinati a sostegno delle spese per personale docente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato.	10%	€ 14.000.000
B = Quota accelerazione	<p>Tale importo è ripartito tra gli atenei in proporzione al peso % di ogni ateneo, riparametrato sul totale del sistema, secondo quanto di seguito indicato.</p> <p>Agli atenei con un rapporto % quota base FFO 2025 / % quota teorica FFO 2025* < 0,95 è attribuito un peso pari al valore MAGGIORE tra % quota base e % quota premiale.</p> <p>Agli atenei con un rapporto % quota base FFO 2025 / % quota teorica FFO 2025* ≥ 0,95 è attribuito un peso pari al valore MINORE tra % quota base e % quota premiale.</p> <p>* il valore percentuale della quota teorica FFO 2025 è pari a: $0,7 \times \% \text{ quota base} + 0,3 \times \% \text{ quota premiale}$.</p>	90%	€ 127.000.000
C = Quota di salvaguardia rispetto a FFO 2024	Le assegnazioni di cui al punto B sono proporzionalmente rimodulate al fine di contenere le variazioni delle assegnazioni spettanti a ciascuna Istituzione universitaria rispetto all'anno 2024, entro l'intervallo compreso tra il +1% e il +6%. A tal fine il riferimento è alla somma relativa al FFO composta da quota base, quota premiale, intervento perequativo e piani straordinari di reclutamento e di attività di ricerca di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1 e 2, lett. i) del presente decreto. Non sono considerati nel calcolo della quota di salvaguardia i recuperi, le assegnazioni una tantum effettuati a valere sulla quota base.		
TOTALE		100%	€ 141.000.000



Il Ministro dell'università e della ricerca

**Allegato 3 - Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili ai Consorzi interuniversitari
Servizi a favore del sistema universitario**

SOGGETTO	FINALITA'	IMPORTO
Consorzio Interuniversitario CINECA	Supercalcolo	€ 13.000.000
Consorzio ALMALAUREA	Messa a disposizione del MUR delle banche dati relative al profilo e agli sbocchi occupazionali dei laureati ai fini di specifiche analisi quali-quantitative, nonché supporto alla predisposizione e successive analisi dei questionari di valutazione dei percorsi frequentati dagli iscritti ai corsi di specializzazione di area medica	€ 770.000
TOTALE		€ 13.770.000

Consorzi Interuniversitari di Ricerca - Progetti competitivi = € 2.000.000

Tale importo è destinato al cofinanziamento di progetti di ricerca presentati dai consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato, alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019. I progetti presentati saranno valutati dall'ANVUR secondo i seguenti parametri, a ciascuno dei quali è attribuita una apposita ponderazione:

- risultati raggiunti nella VQR 2015 – 2019: fino a 50 punti;
- grado di realizzazione dei progetti finanziati negli anni precedenti: fino a 20 punti.
- qualità del progetto di ricerca: fino a 10 punti;
- dimensione del progetto (in termini di frazione dei consorziati partecipanti alla proposta rispetto al totale dei consorziati): fino a 10 punti;
- congruità del livello di cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti consorziati o di soggetti terzi: fino a 10 punti.

Il singolo progetto è giudicato finanziabile al raggiungimento di un punteggio pari ad almeno 60/100.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 4 - Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo Borse *Post lauream*

CRITERIO	DESCRIZIONE	PESO										
Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti	<p>Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2025 (XLI ciclo) è preso in considerazione l'indice I, calcolato per ogni corso di dottorato sulla base del punteggio medio attribuito ai docenti (professori e ricercatori in atenei italiani) componenti il collegio con riferimento all'indice di qualificazione del collegio utilizzato ai fini dell'accREDITamento. L'indice I (compreso tra 0 e 3,6) è costituito dal valore medio della somma dei punteggi attribuiti ad ogni docente del collegio, indipendentemente dalla qualifica, sulla base del raggiungimento dei valori soglia dei 3 indicatori ASN per il ruolo di professore di II fascia, professore di I fascia e commissario ASN.</p> <p>Per ciascuno dei 3 indicatori ASN sarà attribuito il seguente punteggio massimo</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Punteggio massimo</th> <th style="text-align: center;">Ruolo più elevato per il quale si raggiunge il corrispondente valore soglia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">II fascia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,8</td> <td style="text-align: center;">I fascia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,2</td> <td style="text-align: center;">commissario ASN</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per ciascuna università, l'indicatore finale utilizzato è ottenuto sommando per tutti i corsi di dottorato il prodotto tra l'indicatore I relativo a ciascun corso e il numero di borse di studio del corso.</p>	Punteggio massimo	Ruolo più elevato per il quale si raggiunge il corrispondente valore soglia	0	-	0,4	II fascia	0,8	I fascia	1,2	commissario ASN	30%
Punteggio massimo	Ruolo più elevato per il quale si raggiunge il corrispondente valore soglia											
0	-											
0,4	II fascia											
0,8	I fascia											
1,2	commissario ASN											
Qualità della ricerca svolta dottori di ricerca	Indicatore IRAS 3 VQR 15-19	10%										
Grado di internazionalizzazione del dottorato	<p>Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nel 2024 (XL ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in Università straniere.</p> <p>Numero di dottori di ricerca nel 2024 che hanno trascorso almeno 6 mesi all'estero.</p>	5%										
Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio – economico	Numero di borse di dottorato acquisite da enti esterni nel 2024 (XL ciclo).	10%										
Attrattività del dottorato*	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2024 (XL ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università italiane, diverse da quella sede del corso di dottorato.	10%										
Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2024 (XL ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo e, per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per la durata del corso.	30%										

*Criterio non applicato alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale: il relativo peso percentuale viene attribuito alla Dotazione di servizi.

I dati relativi ai corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani sono presi in considerazione per ognuno degli Atenei partecipanti in proporzione al numero di borse o forme di finanziamento equivalente da ciascuno assicurato. Agli iscritti e alle borse dei corsi di dottorato nazionale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett d., del d.m. n. 226/2021, viene attribuito peso pari a 1,1.

Dall'applicazione dei criteri di cui sopra, l'assegnazione disposta nei confronti di ciascun ateneo non potrà comunque essere inferiore al -4% di quella disposta nel 2024.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 5 - Criteri e indicatori per la ripartizione degli interventi a favore degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

Nell'ambito degli interventi sopra indicati, la ripartizione delle rispettive quote tra gli atenei è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

- 65% in proporzione al numero totale di studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, o con invalidità pari o superiore al 66% iscritti nell'a.a. 2024/25;
- 35% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2024/25.

Ogni ateneo è tenuto a utilizzare le suddette risorse secondo un piano da presentare al Ministero, esclusivamente in modalità telematica, entro il **30 dicembre 2025** per una o più delle seguenti finalità: interventi infrastrutturali, ausili per lo studio, servizi di tutorato specializzato, supporti didattici specializzati, servizi di trasporto. La competente Direzione generale provvede a fornire indicazioni operative, per l'utilizzo di tali risorse e il successivo monitoraggio. Le risorse eventualmente non utilizzate sono recuperate per essere riassegnate per la medesima finalità alle Istituzioni con maggiore fabbisogno di risorse.